SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 131

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 16 marzo 1987)

INDICE

ALIVERTI: Per un intervento volto ad accelerare l'espletamento delle domande presentate per il conseguimento dei benefici previsti dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (3462) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 2703

BASTIANINI: Sui tempi entro i quali è prevista l'apertura dei nuovi uffici postali di Melicuccà (Reggio Calabria) (3479) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2703

BONAZZI, ROSSANDA: Per un intervento volto ad estendere l'esenzione dal pagamento dell'IVA, prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alle prestazioni di fisioterapia a domicilio o nell'ambulatorio privato del fisioterapista (2838) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 2704

CAROLLO: Per un intervento volto ad accogliere la richiesta avanzata dai mutilati ed invalidi di servizio concernente l'esenzione dal pagamento dell'IRPEF negli assegni percepiti, considerati come compenso di danno subìto e non come integrazione di reddito (3448) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 2705

CONSOLI: Sul giudizio del Governo in merito a quanto affermato dal redattore del GR 2 Nerino Rossi durante una trasmissione radiofonica del 5 novembre 1986 in merito alla longevità dei mariti delle casalinghe (3438) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2706

CONSOLI, CANNATA: Per un intervento volto ad evitare la ventilata soppressione di alcuni treni che collegano Taranto con Milano e Roma (3611) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 2707

DE CATALDO: Sulla vicenda relativa al telefono situato presso l'abitazione dell'interrogante, in stato di avaria da oltre quindici giorni e non ancora riparato nonostante le sollecitazioni quotidiane agli uffici competenti (3201) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2708

DI NICOLA: Sulle iniziative che si intendono assumere per ristabilire la piena funzionalità nelle scuole elementari di Xitta, facenti parte del quinto circolo didattico di Trapani, che sono prive del titolare di segreteria (3195) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2709

FELICETTI ed altri: Sullo stato dei lavori di sistemazione e ristrutturazione degli impianti ferroviari di Pescara (3655) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 2710

FOSCHI: Per un intervento volto a rendere funzionale il servizio SIP incaricato di fornire il numero telefonico degli abbonati fuori zona (3334) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2711

FRANZA: Sulle iniziative da assumere in relazione alla strage di numerosi greggi in provincia di Benevento ad opera di un branco di animali predatori (2994) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2712

GIANOTTI: Per un intervento volto a sollecitare l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo edificio postale di Grugliasco (Torino) (3190) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2714

GIURA LONGO ed altri: Sui provvedimenti disciplinari che si intendono adottare a carico del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

colonnello della Guardia di finanza Francesco Vecchio a seguito della indebita pressione esercitata nei confronti del maresciallo Bruno Falocco (2919) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 2715

GIUSTINELLI ed altri: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il miglioramento del servizio ferroviario sulla linea Orte (Viterbo)-Roma-Falconara (Ancona) (3549) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 2717

PANIGAZZI: Per l'emanazione di una circolare volta a chiarire la soggezione dei docenti tecnico-pratici alle disposizioni previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 in materia di orario di lavoro (3406) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2719

PINGITORE: Per sollecitare gli organi pubblici d'informazione ad una maggiore attenzione ai gravi problemi della sanità in Calabria (3187) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2720

Sulle iniziative che si intendono assumere al fine di sanare le sperequazioni introdotte con l'applicazione della legge n. 141 del 1985 tra il personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3600) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 2721

RIGGIO: Sull'operato di una delle commissioni d'esame del liceo statale De Sanctis di Roma (3273) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2722

Sulla politica tariffaria attuata dall'Alitalia (3421) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 2723

SALERNO: Sulla mancata assegnazione delle cattedre ai vincitori del concorso per l'insegnamento di materie letterarie e latino nelle scuole superiori, conclusosi in Puglia e in Basilicata nel luglio 1986 (3287) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2725

SEGA ed altri: Sul comportamento dell'intendente di finanza di Bologna, dottor Alberto Compito, in occasione dell'occupazione simbolica dell'intendenza da parte di rappresentanti del MSI-DN (3546) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 2726

TRIGLIA: Sulla carenza di organico degli ufficiali giudiziari presso il tribunale di Casale Monferrato (Alessandria) (3326) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2728

VETTORI ed altri: Per un chiarimento interpretativo della legge n. 685 del 22 dicembre 1975 sulle sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alle difficoltà esistenti, sia a livello di accertamento che a livello giudiziario, per la mancata distinzione morfologica tra la canapa tessile e la canapa indiana, la cui coltivazione è vietata dalla legge sopra menzionata (226) (risp D'AQUINO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2730

Per un chiarimento interpretativo della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulle sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alle difficoltà esistenti, sia a livello di accertamento che a livello giudiziario, per la mancata distinzione morfologica tra la canapa tessile e la canapa indiana, la cui coltivazione è vietata dalla suddetta legge (2734) (risp. D'AQUINO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2731

ZITO: Per la predisposizione di una inchiesta in merito alle denunce presentate al pretore di Melito Portosalvo da tre consiglieri comunali di minoranza del comune di Bova (Reggio Calabria) (3436) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2732

Per la sollecita istituzione di un servizio di aliscafi delle Ferrovie dello Stato sulla linea Reggio Calabria-Messina e viceversa (3437) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 2733

ALIVERTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato al fine di accelerare la mortificante lentezza posta nell'espletamento delle domande presentate per il conseguimento della maggiorazione pensionistica prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Poichè è noto che i distretti militari non possono disporre il rilascio dei fogli matricolari se non dopo accurata revisione della posizione di ciascun richiedente, è stato in diverse sedi richiesto che si adottasse il sistema di una provvisoria dichiarazione personale di possesso dei requisiti combattentistici o del rilascio, da parte dei distretti, di una dichiarazione di ricezione della domanda.

Si sottolinea l'esigenza, al di là di eventuali iniziative legislative, di adottare provvedimenti amministrativi atti a rimuovere la sconcertante lentezza con la quale viene attuata la legge, che mortifica l'acquisizione di modesti benefici e svilisce il riconoscimento morale di quanto gli ex combattenti hanno dato per il servizio della patria in guerra.

(4-03462)

(12 novembre 1986)

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che il Ministero della difesa ha impartito ai distretti militari disposizioni per il rilascio agli interessati di certificazioni attestanti la condizione di ex combattente, in sostituzione dei fogli matricolari.

Si precisa, peraltro, che presso la Camera dei deputati attualmente sono in discussione alcune proposte di legge concernenti norme per la regolarizzazione della posizione giuridica degli ex combattenti e assimilati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(24 febbraio 1987)

BASTIANINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che da oltre due anni sono in corso, a Melicuccà, i lavori di ristrutturazione degli ex locali del palazzo municipale, per adibirli a sede dei nuovi uffici postali;

che, a causa della lentezza con cui vengono condotti i lavori, ancora non è stato chiarito quando questi locali verranno messi a disposizione del pubblico;

che le fatiscenze dei locali ove attualmente sono ospitati gli uffici postali è causa di naturali disagi sia per il pubblico che per gli operatori postali,

l'interrogante chiede di conoscere a che punto sono i lavori di ristrutturazione dei locali destinati ad ospitare, a Melicuccà, i nuovi uffici postali e quando, presumibilmente, essi saranno aperti al pubblico.

(4-03479)

(18 novembre 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che i lavori di ristrutturazione dei locali dell'ex palazzo comunale di Melicuccà, da adibire a nuova sede dei servizi postali, sono stati ultimati e sottoposti a collaudo.

Il nuovo ufficio è stato, pertanto, aperto al pubblico il giorno 26 gennaio 1987.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(26 febbraio 1987)

BONAZZI, ROSSANDA. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Premesso:

che, in applicazione della sesta direttiva comunitaria del 17 maggio 1977, ove all'articolo 13, punto C (capo X - esenzioni), veniva prevista l'esenzione per le «prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali definite dagli Stati membri interessati», il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, modificando l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introduceva al n. 18, fra le operazioni esenti da imposta, «le prestazioni sanitarie rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni»;

che il citato articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, comprende tra le professioni ausiliarie di quelle sanitarie anche i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori;

che la circolare 25/364695 del 3 agosto 1979 del Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse, nell'indicare le attività alle quali si applica la esenzione prevista al n. 18 dell'articolo 10 sopra citato, non fa menzione dei fisioterapisti;

che sempre il Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse, con risoluzione 365337 del 21 ottobre 1979, ha ritenuto che la esenzione si applichi ai trattamenti di chiroterapia e fisioterapia sia manuali che meccanici procurati da operatori «che effettuano prestazioni ambulatoriali»;

che paradossalmente la esenzione non viene riconosciuta a chi effettua prestazioni di fisioterapia a domicilio o nell'ambulatorio privato del fisioterapista,

gli interroganti chiedono di sapere se non ritengano giusto eliminare una tale irrazionale disparità di trattamento chiarendo che il citato articolo 10, n. 18, deve essere correttamente interpretato nel senso che

sono esenti da IVA anche le prestazioni di fisioterapia effettuate a domicilio o nell'ambulatorio privato del fisioterapista.

(4-02838)

(16 aprile 1986)

RISPOSTA. — L'articolo 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, prevede l'esenzione dall'IVA per le «prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni».

In relazione a tale disposizione l'Amministrazione con la risoluzione ministeriale n. 365337, cui gli interroganti si riferiscono, ha precisato che le prestazioni di diagnosi e cura delle alterazioni statico-dinamiche della colonna vertebrale poste in essere da medici, previa visita medica ed esami radiologici, rientrano nell'esenzione prevista dal citato articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in quanto le stesse hanno diretto rapporto con l'esercizio della professione sanitaria.

Al di fuori di tali ipotesi le prestazioni in argomento rese da fisioterapisti, sia in forma ambulatoriale che nel domicilio del paziente, sono da assoggettare all'IVA, non potendosi le stesse ricomprendere tra quelle effettuate nell'esercizio delle professioni sanitarie di cui al testo unico n. 1265 del 1934.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(2 marzo 1987)

CAROLLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che molte sentenze già pubblicate delle commissioni tributarie di primo grado, fra le quali quelle in data 26 marzo 1981 di Roma e in data 13 febbraio 1986 di Brescia, affermano che gli assegni delle pensioni privilegiate ordinarie sono esentate dall'IRPEF in quanto non si tratterebbe di reddito, ma di risarcimento di danno subìto, come è concepito per le pensioni di guerra;

considerato che circa 150.000 mutilati ed invalidi per servizio chiedono che gli assegni percepiti siano esentati dal prelievo IRPEF perchè riconosciuti come compenso di danno subìto e non come integrazione di reddito,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di considerare, sotto il profilo interpretativo delle leggi vigenti, la possibilità di accogliere la richiesta formulata dai mutilati e invalidi per servizio.

(4-03448)

(11 novembre 1986)

RISPOSTA. — In questa sede non si può che ribadire l'orientamento del Governo, già più volte espresso, cioè che le pensioni privilegiate ordinarie non possono essere sottratte all'imposizione dal momento che l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,

indica in maniera tassativa non suscettibile di estensione i casi in cui si applica l'esenzione dall'IRPEF.

È del resto noto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 151 del 15 luglio 1981, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della suddetta norma nella parte in cui non si accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra, sostenendo in motivazione che le pensioni privilegiate ordinarie militari e civili, a differenza delle pensioni di guerra, hanno per presupposto un rapporto di impiego e di servizio e sono, pertanto, integrative o sostitutive delle pensioni normali.

Nell'occasione la Corte ha giustificato la diversità di trattamento fiscale sussistente tra le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie sulla base del diverso fondamento da cui esse hanno origine, elemento questo che esclude quella identità ed omogeneità di situazioni necessarie perchè ci si possa appellare al principio di uguaglianza.

Pertanto si giustifica la scelta del legislatore di escludere dalla imposizione solo le pensioni di guerra per la loro speciale natura e motivazione solidaristica e sociale, derogando solo per queste alla disposizione generale che «costituiscono lavoro dipendente, e quindi sono soggette all'IRPEF, anche le pensioni e gli assegni ad esse equiparati» (articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973).

Si evidenzia in tale sentenza che la pensione privilegiata ordinaria spetta ai dipendenti civili e militari dello Stato per le infermità o lesioni ascrivibili a causa di servizio e che il suo presupposto necessario sta nel rapporto di dipendenza.

Pertanto, la pensione privilegiata ordinaria costituisce un trattamento riconosciuto in seguito alla menomazione subita durante il rapporto di servizio e la sua natura è essenzialmente retributiva.

A sostegno ulteriore della tesi della non estensibilità in via interpretativa del regime agevolativo previsto dalla legge per le pensioni di guerra, va infine detto che il legislatore, quando ha voluto esentare dalle imposte le elargizioni erogate a particolari categorie di dipendenti pubblici, vittime del dovere, lo ha fatto espressamente, così come è avvenuto con la legge 13 agosto 1980, n. 466, che ha disciplinato speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche ed ha previsto, per esse, con l'articolo 7, l'esenzione dall'IRPEF.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(2 marzo 1987)

CONSOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che il redattore del GR 2 Nerino Rossi, nell'edizione delle ore 7,30 di mercoledì 5 novembre, concludendo un servizio basato su brevi interviste di casalinghe felici di non lavorare per «servire» figli e mariti, ha affermato che «come è noto i mariti delle casalinghe sono più longevi»;

quali iniziative si intenda assumere per garantire la dovuta longevità ai cittadini italiani sposati con donne che lavorano, dato che non possono ovviamente impedire alle mogli di lavorare, poichè la piena eguaglianza

tra i sessi è un diritto essenziale garantito dalla Costituzione e per impedire nell'informazione RAI TV lottizzata, se non fenomeni di faziosità politica e culturale ai quali ormai purtroppo ci stiamo abituando, quanto meno interventi di sapore «iettatorio» come quello sopra menzionato.

(4-03438)

(5 novembre 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo, si fa presente che non rientra tra i poteri di questo Dicastero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto, adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i princìpi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.

Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Nondimeno, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessate la concessionaria RAI la quale ha precisato che il servizio inserito nel GR 2 delle ore 7,30 del 5 novembre 1986 non aveva alcuna intenzione, ovviamente, di colpevolizzare le donne che hanno scelto di lavorare nelle fabbriche o negli uffici.

Quanto all'affermazione: «come è noto i mariti delle casalinghe sono più longevi», si fa presente che tale frase esprime in forma sintetica le risultanze di una indagine sociologica curata dall'ISTAT e portata a conoscenza del giornalista Nerino Rossi dalla presidentessa della Federcasalinghe, signora Federica Rossi Gasperrini.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(26 febbraio 1987)

CONSOLI, CANNATA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che il treno espresso 514, in partenza da Taranto alle ore 20,46 ed in arrivo a Milano alle ore 9,20, in quanto collega una delle aree più dinamiche del Mezzogiorno alla capitale economica del paese, registra quotidianamente in partenza da Taranto una media di 600-700 viaggiatori;

che, inoltre, il complesso dei collegamenti sia ferroviari che aerei tra Taranto e gli altri centri del paese, compresa Milano, sono assai insoddisfacenti, dato che quell'area, tra l'altro, è abbastanza distante da aeroporti in funzione,

gli interroganti chiedono di sapere se i seguenti fatti rispondano al vero:

tale relazione diretta Taranto-Milano sarebbe soppressa con il nuovo programma degli orari delle Ferrovie dello Stato, con la conseguenza che, per raggiungere Milano, bisognerebbe partire alle ore 23,13, per arrivare alle ore 12,38;

in detto programma sarebbero previsti, inoltre, la soppressione del treno 494 Taranto-Roma e l'indebolimento delle relazioni con Sibari, Bari e Brindisi.

Si chiede di sapere inoltre:

se tali scelte sono state sottoposte al prescritto parere degli enti locali territoriali;

se non si ritenga necessario intervenire per acquisire i pareri degli enti locali interessati e correggere tali scelte, considerando che sono gravemente penalizzanti per una vasta ed importante area meridionale, oltre che espressione di una discutibile politica di razionalizzazione dell'azienda ferroviaria, in quanto nella sostanza contribuirebbero a ridurre il ruolo del trasporto pubblico su rotaia.

(4-03611)

(20 gennaio 1987)

RISPOSTA. — Da notizie fatte pervenire dall'ente Ferrovie dello Stato è risultato che il timore che per la città di Taranto, con l'attivazione del prossimo orario estivo in vigore dal 31 maggio 1987, si determini un isolamento dal contesto delle comunicazioni ferroviarie a carattere nazionale non ha motivo di sussistere.

Infatti, in luogo degli attuali treni 514/519, circoleranno i nuovi treni 700/717, che collegheranno Taranto a Milano (e viceversa) con un tempo di percorrenza inferiore di circa un'ora rispetto all'orario attuale.

In particolare, l'arrivo a Milano avverrà alle ore 10,05 e, quindi, solo di poco posticipato rispetto all'orario attuale (ore 9,20).

Le relazioni Taranto-Roma, in luogo degli attuali treni 494 e 495, saranno garantite dai treni 850, con partenza da Taranto alle ore 21,02 e con arrivo a Roma Tiburtina alle ore 7,00, e 855, con partenza da Roma Tiburtina alle ore 21,05 e con arrivo a Taranto alle ore 6,50.

L'ente Ferrovie dello Stato ha infine assicurato che non sono previste riduzioni dei servizi a medio-lungo raggio Bari-Taranto-Reggio Calabria.

Si evidenzia che le determinazioni suindicate sono state preliminarmente sottoposte al benestare della regione Puglia in un'apposita riunione tenutasi presso la direzione compartimentale di Bari in data 6 dicembre 1986.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(2 marzo 1987)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunizioni.* — Premesso:

che da oltre quindici giorni il telefono recante il numero 3273363, esistente presso l'abitazione dell'interrogante ed allo stesso intestato, è in avaria;

che le quotidiane sollecitazioni agli uffici competenti non hanno prodotto alcun risultato, restando il telefono tuttora muto;

che l'interrogante soffre dei gravi disagi derivanti dall'isolamento in cui si trova nelle ore in cui permane presso la propria abitazione, acuiti dalla sua condizione di parlamentare,

si chiede di sapere:

se un cittadino avente il diritto di fruire di un servizio per il quale versa cospicui contributi possa essere trascurato in modo così deplorevole, addirittura incivile, da chi ha il dovere di fornire quel medesimo servizio;

quali suggerimenti possono darsi agli oltre 55 milioni di italiani i quali, privi del potere di ispezione e di controllo consentito ai membri del Parlamento, ovvero di qualsivoglia «protezione» che consenta di fruire di idonee «raccomandazioni», si trovassero in una situazione quale quella lamentata dall'interrogante.

(4-03201)

(30 luglio 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria SIP la quale ha precisato che, ogni qualvolta si verifica un'interruzione sulle linee telefoniche, i propri tecnici intervengono tempestivamente, con notevole senso del dovere, al fine di eliminare nel più breve tempo possibile il guasto.

Per quanto concerne il caso particolare, oggetto dell'interrogazione cui si risponde, si fa presente che una squadra di tecnici intervenne il pomeriggio dello stesso giorno per ripristinare la linea.

Il rispristino non potè essere, però, effettuato in quanto si accertò che l'interruzione riguardava il terminale di cavo che doveva essere sostituito.

I lavori furono ripresi il giorno successivo, venerdì 18 luglio, ma poterono essere portati a termine soltanto il 25 luglio successivo, in quanto un violento temporale abbattutosi su Roma il 20 luglio provocò una serie di guasti per la cui riparazione si dovette far ricorso a tutte le forze operative della società.

Inoltre, alla prova di collaudo, venne riscontrata la presenza di un ulteriore guasto verificatosi sul raccordo esterno dell'abbonato, causato molto probabilmente dal temporale citato.

Quindi i tecnici della SIP hanno provveduto alla sostituzione dell'intero raccordo che ha consentito la riattivazione della linea il 1° agosto 1986.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(26 febbraio 1987)

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per ridare piena funzionalità alle scuole elementari di Xitta,

comprese nel quintò circolo didattico di Trapani, che, da ben undici mesi, sono prive del titolare della segreteria.

La permanente assenza del titolare di tale ufficio comporta notevoli e negative ripercussioni nell'ambito scolastico e l'accrescersi del gravoso compito dell'attuale direttrice didattica, costretta ad impegni burocratici, oltre a quelli pedagogici e didattici, per una popolazione scolastica di circa 1500 alunni.

(4-03195)

(30 luglio 1986)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si premette che la nomina di un segretario titolare presso un circolo didattico si rende possibile solo quando il posto risulti vacante.

Nel caso del quinto circolo didattico di Trapani, tale imprescindibile requisito allo stato attuale non sembra sussistere, atteso che il posto in questione si renderà vacante soltanto quando la titolare, signora Salone Domenica Fante, cesserà di appartenere ai ruoli del personale non docente della scuola e sarà collocata, con provvedimento formale ammesso a registrazione, nei ruoli di questa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 51 della legge 20 maggio del 1982, n. 270.

Presupposto di tale provvedimento era, peraltro, l'immissione nei ruoli del personale non docente della signora Salone la quale si trovava nella posizione di personale precario ex articolo 49 della medesima legge n. 270 del 1982.

Appena registrato dal competente organo di controllo il decreto di immissione in ruolo, questa Amministrazione ha attivato le procedure per la definizione del provvedimento di inquadramento nei ruoli.

A tale fine sono stati richiesti i necessari elementi al competente provveditore agli studi di Trapani.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(27 febbraio 1987)

FELICETTI, LOTTI Maurizio, GRAZIANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Constatata la contraddittorietà delle voci che circolano a proposito della sospirata ultimazione delle opere di sistemazione e ristrutturazione degli impianti ferroviari della citta di Pescara, gli interroganti chiedono di sapere:

a) qual è lo stato effettivo dei lavori;

b) se sussistono problemi di ordine finanziario;

c) quali sono le previsioni realistiche che gli uffici tecnici fanno fondatamente sulla conclusione dei lavori stessi.

(4-03655)

(28 gennaio 1987)

RISPOSTA. — L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto presente che i lavori per la sistemazione del nodo di Pescara si inquadrano nel raddoppio della

linea adriatica tra le stazioni di Montesilvano e Pescara Porta Nuova. In tale tratta, nella quale ricade la stazione di Pescara Centrale, si realizza una nuova sede a doppio binario spostata a monte rispetto alla linea attuale ed a quota sopra elevata dal piano stradale, in modo da consentire la continuità della viabilità senza attraversamenti a raso dalla sede ferroviaria, con totale abbandono degli impianti per le tre predette stazioni nonchè per tutte le altre strutture di servizio (deposito locomotive, squadra rialzo, parchi di stanziamento e lavaggio, scalo merci, eccetera).

L'ente Ferrovie dello Stato ha inoltre riferito che ad oggi è stata completata l'intera sede ferroviaria tra Montesilvano e Pescara Porta Nuova, salvo limitati interventi complementari e si sta procedendo al completamento dell'attrezzaggio della linea (impianti d'armamento, impianti di trazione elettrica, di sicurezza e di segnalamento) per l'attivazione di una prima fase funzionale per consentire il passaggio dell'esercizio sulla sede sopra elevata in corrispondenza della nuova stazione di Pescara Centrale.

L'attivazione di detta prima fase funzionale, che potrà già assicurare notevoli benefici per la fluidità delle circolazioni ferroviarie e stradali con la eliminazione degli attuali passaggi a livello, è prevista per l'inizio del 1986.

Trasferito l'esercizio sulla nuova sede con detta attivazione di prima fase, sarà possibile il graduale smantellamento degli attuali impianti di Montesilvano, Pescara Centrale e Pescara Porta Nuova e, quindi, la liberazione delle aree occorrenti per il completamento di tutti gli interventi previsti dai piani regolatori delle stazioni stesse (seconda ed ultima fase).

Tutti i lavori della seconda fase, per i quali occorre un ulteriore finanziamento di circa 80 miliardi di lire, saranno eseguiti nell'arco di ulteriori tre anni a partire dalla data in cui saranno disponibili le aree ora interessate dagli impianti di esercizio.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(2 marzo 1987)

FOSCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che il servizio SIP, per fornire il numero telefonico degli abbonati fuori zona, è essenziale per poter comunicare con utenti non inclusi nel rispettivo elenco territoriale;

constatato che il preposto n. 12 si trova spesso occupato oppure risponde con segreteria telefonica che invita a chiudere l'apparecchio per rifare il numero quando il servizio sarà più disponibile,

l'interrogante chiede di conoscere lo stato di funzionalità del servizio SIP abbonati, nonchè le eventuali iniziative tendenti ad assicurarne il necessario potenziamento.

(4-03334)

(2 ottobre 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la concessionaria SIP, interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante

nell'atto parlamentare in esame, ha significato che le lamentate carenze del servizio elenco abbonati — numero «12» — che, effettivamente, si verificano nelle grandi città, quali Roma, Milano, Torino e Napoli, potranno essere eliminate durante il corrente anno, attraverso la ripartizione in più centri di lavoro della gestione del citato servizio.

Attualmente, infatti, esiste un solo settore operativo, in ciascuna delle predette aree metropolitane, in cui affluiscono tutte le chiamate del servizio «12» che, nelle ore di maggiore affluenza di traffico, non possono essere smistate in tempi brevi.

Con la prevista ristrutturazione, che comporta anche l'introduzione di un nuovo sistema informatico per la memorizzazione e l'elaborazione dei dati, sarà, pertanto, realizzato un netto miglioramento nella qualità e nella velocità delle risposte fornite agli utenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(2 marzo 1987)

FRANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Dall'inverno dello scorso anno, nel vasto territorio compreso fra i comuni di San Giorgio La Molara, Ginestra degli Schiavoni, Castelfranco di Miscano, Monte Falcone di Val Fortore, Buonalbergo, tutti in provincia di Benevento, ed altri comuni dell'Arianese, agisce un branco di animali predatori che attaccano in ora notturna le numerose greggi esistenti nella zona.

Le scorrerie provocano numerose vittime al patrimonio ovino nonchè ingenti danni ai pastori e coltivatori interessati.

Tempestivamente informata la prefettura di Benevento, all'esito di una riunione venne concordato l'intervento di un esperto del Parco Nazionale degli Abruzzi il quale, di concerto con il presidente della comunità montana «Fortore», avrebbe dovuto affrontare e risolvere il problema. Ma dopo l'incontro in prefettura non si è avuta notizia alcuna, nonostante le scorrerie dei predatori non fossero mai cessate.

Il mese scorso infatti si è avuto nella zona di San Giorgio la Molara l'ultimo attacco dei non identificati animali, che ha provocato una vera e propria strage (i signori Belperio Nicola e Salvatore ed il signor Palma Raffaele hanno subìto la perdita di oltre una ventina di capi ed il ferimento di altrettanti).

Poichè tali incredibili ed incresciosi episodi si ripetono ormai da molti mesi, si chiede ai Ministri competenti:

se sono a conoscenza dei fatti testè illustrati;

quali iniziative intendano intraprendere per una esatta conoscenza del fenomeno;

quali rimedi e provvedimenti intendano adottare al fine di scongiurarlo e di tranquillizzare i proprietari e gli abitanti della zona.

(4-02994)

(3 giugno 1986)

RISPOSTA. — Nel corso dell'estate 1984 si verificavano — nell'area nord orientale della provincia di Benevento e segnatamente nel comune di San

Giorgio la Molara — numerosi episodi di aggressione e di sgozzamento di ovini ad opera di animali non identificati.

Tra gli abitanti della zona si diffondeva il convincimento, ripreso anche dalla stampa locale, che responsabile delle aggressioni fosse un animale feroce fuggito l'anno precedente da un circo.

In tale situazione la prefettura, al fine di evitare l'ulteriore diffondersi di voci incontrollate e nell'intento di contenere le crescenti comprensibili apprensioni di agricoltori e pastori, promuoveva, il 19 settembre 1984, una riunione con i sindaci dei comuni interessati, il presidente della locale sezione provinciale dell'Ente nazionale protezione animali, il dirigente del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale e il coordinatore del servizio regionale agricoltura e foreste, al fine di chiarire la natura delle aggressioni e definire le conseguenti opportune misure.

Al termine dell'incontro si perveniva alla conclusione che gli episodi in parola non fossero da addebitarsi ad un felino. Veniva altresì esclusa, con pressochè assoluta certezza, che le aggressioni potessero essere attribuite a lupi, non risultando l'*habitat* delle zone interessate congeniale a detto animale.

Si raggiungeva, pertanto, il convincimento che il fenomeno fosse da attribuirsi a branchi di cani randagi e inselvatichiti, animali particolarmente pericolosi ed aggressivi.

Al termine della riunione, poichè sia la unità sanitaria locale che i comuni interessati si dichiaravano non in grado di provvedere direttamente alla bonifica del territorio, il presidente dell'ENPA offriva la propria disponibilità ad effettuare, previe intese con i comuni interessati, le necessarie operazioni.

Nel corso della loro esecuzione, che interessava una vasta area ricadente in gran parte nei comuni del Fortore e nelle zone confinanti con le province di Foggia e di Campobasso, venivano catturati numerosissimi cani randagi ed inselvatichiti, ricoverati successivamente nei canili-rifugio della Campania.

Nel maggio del 1985 la prefettura, risultando evidente la necessità di nuovi interventi di bonifica da effettuare su scala regionale, aveva cura di sensibilizzare tutte le unità sanitarie locali della provincia sul problema, invitandole ad operare con immediatezza e mezzi adeguati. L'appello, tuttavia, non sortiva l'esito sperato.

Verso la fine dell'estate del 1985, riprendevano le aggressioni, con grave danno per il patrimonio ovino, tant'è che la prefettura promuoveva, il 18 novembre 1985, una ulteriore riunione cui interveniva anche un esperto zoologo, segretario del «gruppo lupo Italia» e consulente del Parco nazionale d'Abruzzo.

Nel corso dell'incontro veniva richiesta la collaborazione del «gruppo», già in passato impegnato con successo nella soluzione di problemi analoghi, che si dichiarava disponibile ad effettuare gratuitamente un sopralluogo nelle zone interessate.

Ne scaturiva la elaborazione di un progetto di intervento del costo di 30 milioni di lire. Per la sua attuazione la prefettura provvedeva a mettere in contatto il responsabile del «gruppo» con il presidente della comunità montana del Fortore — nella cui circoscrizione ricadono i comuni maggiormente interessati dal fenomeno — il quale si dichiarava disponibile ad assumere, congiuntamente alle altre amministrazioni locali interessate, le

opportune iniziative anche sotto il profilo della relativa copertura finanziaria.

A tal uopo, tra la fine del 1985 e l'inizio del 1986, venivano indette riunioni con i sindaci interessati e con i presidenti delle comunità montane e della unità sanitaria competente. Esse tuttavia non davano esito favorevole essendo sorte divergenze nella individuazione dell'ente competente a sostenere la relativa spesa.

Al di là degli interventi di stimolo svolti dalla prefettura nei riguardi della unità sanitaria, è comunque da tener conto che il problema non può essere affrontato e risolto solo in sede provinciale e in un territorio limitato essendo evidente che la bonifica di una zona non ne esclude, anche in tempi brevi, il ripopolamento.

Il problema è quindi a carattere regionale, se non interregionale, e come tale non può non far carico all'ente regione ed alle altre amministrazioni locali interessate.

Si fa comunque presente che il corpo forestale dello Stato, in collaborazione con il dipartimento di biologia animale e dell'uomo dell'università degli studi di Roma, sta attualmente conducendo la «seconda indagine sulla distribuzione e consistenza numerica dei cani randagi in Italia».

Sulla base delle risultanze che in quella sede emergeranno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di interessare la regione Campania per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Si tenga conto, tra l'altro, che la legge regionale 11 novembre 1977, n. 61, che prevede l'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati in Campania da alcune specie di animali selvatici, non ricomprende tra di esse il cane, di talchè i danni da questo arrecati non possono essere risarciti.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(4 marzo 1987)

GIANOTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ulteriore ritardo con il quale procede la da tempo promessa costruzione del nuovo ufficio postale di Grugliasco (Torino). L'interrogante aveva presentato in proposito un'interrogazione il 5 luglio 1984, cui il Ministro aveva risposto il 28 novembre 1984, assicurando che «tale costruzione è stata inserita nel programma relativo al prossimo anno».

Inoltre, il 26 novembre 1985, l'interrogante aveva nuovamente scritto una lettera di sollecito alla quale il Ministro, in data 10 dicembre 1985, aveva risposto, affermando di essere intervenuto presso la competente direzione compartimentale per «l'avvio delle opere».

Siamo a fine luglio 1986 e la costruzione non è ancora iniziata. Si chiede al Ministro se non ritenga di dover intervenire nuovamente e con la forza necessaria perchè all'opera si dia davvero avvio.

(4-03190)

(30 luglio 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo occorre precisare che all'inserimento di un'opera nel programma di interventi da realizzare in una determinata località deve attribuirsi il significato che l'opera stessa è stata finanziata, ma non anche che se ne è fissato l'inizio della costruzione.

Infatti, prima che ciò avvenga, è necessario aver espletato un numero considerevole di adempimenti, alcuni dei quali, fra l'altro, non di competenza di questa Amministrazione (reperimento ed esproprio dell'area), che non permettono di stabilire con certezza l'inizio e quindi il termine dei lavori.

Per quanto concerne il caso in questione, infatti, fin dall'ottobre 1985 il competente ufficio della direzione compartimentale delle poste del Piemonte e della Valle d'Aosta aveva inviato per la prescritta approvazione gli elaborati tecnici del progetto di massima alla direzione provinciale delle poste di Torino.

Con l'occasione veniva anche evidenziata l'esigenza di intervenire presso il comune di Grugliasco affinchè venisse approvato con sollecitudine il progetto planivolumetrico.

Allo stato attuale risulta, però, che tale progetto è ancora all'esame degli organi comunali, nonostante la citata direzione provinciale lo abbia ripetutamente sollecitato.

Si assicura, tuttavia, che i competenti uffici compartimentali stanno accelerando la predisposizione dei disegni esecutivi e la stima dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'edificio, prevista con tecniche costruttive di tipo tradizionale, al fine di sottoporre al più presto la pratica al comitato tecnico-amministrativo per il dovuto atto approvativo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(26 febbraio 1987)

GIURA LONGO, POLLASTRELLI, FLAMIGNI, VITALE, BONAZZI, SEGA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che il tribunale di Viterbo (sezione II, presidente Leonasi), nella sentenza del 17 gennaio 1986, ha accertato:

1) che il colonnello Francesco Vecchio, anche su sollecitazione del prefetto *pro tempore* di Viterbo, nel settembre del 1983, aveva esercitato una indebita pressione nei confronti del maresciallo Bruno Falocco, perchè costui non perseguisse, come avrebbe potuto e dovuto, la locale azienda Pampana-Polidori, un cui mezzo agricolo era stato sorpreso in circolazione senza targa, senza assicurazione e senza bolla di accompagnamento della merce trasportata;

2) che il medesimo colonnello aveva incautamente sporto denuncia per calunnie, avendo saputo che tale suo atto era stato oggetto di denuncia anonima all'autorità giudiziaria e ritenendo a torto che l'anonimo autore di quell'esposto potesse essere il capitano del locale nucleo di polizia tributaria il quale aveva invece, con una circostanziata relazione al generale comandante della quinta zona, denunciato apertamente questo come altri comportamenti anomali del colonnello Vecchio,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per evitare che passino senza conseguenze comporta-

menti come quelli del colonnello in questione, lesivi dell'autonomia della Guardia di finanza rispetto a una indebita pressione esterna e tendenti a scoraggiare l'attaccamento al dovere e al servizio da parte degli ufficiali e dei finanzieri. Questo anche in considerazione sia della necessità, generalmente accettata e positivamente perseguita, di una sempre maggiore trasparenza e correttezza nelle operazioni istituzionali della Guardia di finanza (come lo svolgimento delle vicende processuali sullo scandalo dei petroli sta opportunamente riproponendo all'attenzione dell'opinione pubblica proprio in questi giorni), sia della circostanza, del tutto particolare ed accidentale, derivante nell'episodio qui lamentato dal fatto che il capitano comandante del nucleo di polizia tributaria ingiustamente perseguito dal colonnello Vecchio fu già ingiustamente punito e trasferito nel lontano 1973, ai tempi del generale Giudice, per aver egli allora contestato ad un ente pubblico di Potenza di aver posto in vendita 48 quintali di formaggio avariato (come poi confermò l'autorità giudiziaria).

(4-02919)

(6 maggio 1986)

RISPOSTA. — L'episodio cui gli onorevoli interroganti si riferiscono può, sulla base degli atti in possesso del comando generale della Guardia di finanza ed in particolare dell'ordinanza del 30 gennaio 1985, emessa dal giudice istruttore di Viterbo e della sentenza di merito pronunciata dal tribunale di quella stessa città il 17 giugno 1986, essere così ricostruito.

Il 9 settembre 1983, in occasione di un servizio eseguito sulla strada «Ortana», una pattuglia del nucleo di polizia tributaria di Viterbo, al comando del maresciallo Bruno Falocco, constatava e contestava al conducente di un trattore agricolo con rimorchio, tale Polidori, alcune infrazioni (circolazione senza assicurazione, mancanza di targa sul rimorchio, trasporto di merci non scortate da bolla di accompagnamento), pervenendo alla decisione di sequestrare il mezzo.

Nel corso delle operazioni di verbalizzazione, presso l'azienda agricola di Carolina Pampana, proprietaria del trattore, il maresciallo Falocco veniva invitato dal Polidori a contattare telefonicamente il suo comandante di gruppo che, presa cognizione di quanto rilevato e constatato dalla pattuglia, disponeva che il mezzo agricolo fosse lasciato in giudiziale custodia con facoltà d'uso all'interno dell'azienda.

Nell'anzidetta sentenza si legge che il maresciallo Falocco «aderì ritenendo la richiesta perfettamente legittima anche perchè l'ufficiale aveva soggiunto che, se lo avesse desiderato, avrebbe potuto menzionare in verbale il suggerimento ricevuto».

Nella medesima sentenza viene precisato che il tenente colonnello Vecchio, sentito dal pubblico ministero il 14 settembre 1983, confermava la conversazione con il sottufficiale, precisando di aver ricevuto poco prima una telefonata del prefetto di Viterbo che, con riferimento al caso, gli rappresentava come molto discutibile l'obbligo di assicurazione per i trattori agricoli e lo pregava di fare in modo che il proprietario potesse conservare l'uso, sia pure limitato, del mezzo.

Pochi giorni dopo (12 settembre 1983) perveniva alla procura della Repubblica di Viterbo uno scritto anonimo, nel quale si riferiva che «il nostro colonnello Vecchio ha ordinato al maresciallo Falocco... di modificare il verbale e di non sequestrare il mezzo».

Esperite le conseguenti indagini ed accertato che tutte le violazioni rilevate erano state consacrate in processi verbali già inoltrati ai competenti uffici e che il trattore era stato regolarmente sequestrato, il procuratore della Repubblica richiedeva al giudice istruttore l'emissione di decreti di impromovibilità dell'azione penale, non essendo emerso alcun fatto di rilievo penalistico nella condotta dei militari coinvolti nella vicenda.

Il successivo 17 settembre il giudice istruttore, in adesione a quanto richiesto dal pubblico ministero, rendeva gli atti all'ufficio di quest'ultimo per le ulteriori indagini di competenza in vista della identificazione dell'autore dello scritto anonimo, evidentemente da ricercare nell'ambito del gruppo della Guardia di finanza di Viterbo, data la perfetta conoscenza di un episodio che poteva essere noto solo nell'ambiente che l'episodio stesso aveva vissuto.

Ne scaturì, non per denuncia del colonnello Vecchio, ma per autonoma iniziativa dell'autorità giudiziaria, un procedimento penale a carico del capitano Mascaro, che comportò a suo carico il provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego, poi revocato a seguito della sentenza del tribunale di Viterbo che assolveva il predetto capitano per insufficienza di prove.

La Corte d'appello di Roma, presso la quale l'ufficiale si era rivolto, ha quindi (il 17 dicembre 1986) definitivamente assolto il medesimo «per non aver commesso il fatto».

Per ciò che concerne poi quanto affermato nell'ultima parte della interrogazione, si soggiunge che il generale Giudice non ha avuto nessun ruolo nelle questioni relative alle sanzioni disciplinari inflitte all'allora tenente Mascaro nè al suo trasferimento. Invero le sanzioni (giorni 3 e 5 di arresti semplici) vennero inflitte in data 31 ottobre 1974 dal comandante *pro tempore* della legione della Guardia di finanza di Napoli e poi furono annullate dal tribunale amministrativo regionale della Basilicata ed il trasferimento fu disposto per esigenze di servizio previa, peraltro, ogni consentita favorevole considerazione delle condizioni personali e familiari dello stesso Mascaro.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(27 febbraio 1987)

GIUSTINELLI, CASCIA, COMASTRI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere:

a) in ordine alle situazioni di disagio che sono state ripetutamente segnalate dal Comitato dei pendolari ternani circa lo svolgimento del servizio ferroviario tra Terni e Roma, situazioni che recentemente sono sfociate anche in un blocco della linea direttissima;

b) per ovviare ai continui e crescenti ritardi registrati dai treni in servizio sull'intera linea Roma-Orte-Falconara, in misura ben più consistente di quanto non sia addebitabile ai lavori in corso sulla medesima direttrice;

c) per assicurare, come affermato in un ordine del giorno recentemente approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato, l'integrale copertura del fabbisogno finanziario relativo ai lavori di raddoppio della Orte-Falconara, quale trasversale di grande valore strategico, individuata

sia dal piano generale dei trasporti che dai piani di sviluppo delle ferrovie.

(4-03549)

(15 dicembre 1986)

RISPOSTA. — Da notizie fatte pervenire dall'ente Ferrovie dello Stato è risultato che il blocco della linea direttissima a Settebagni era stato motivato da un'occasionale decurtazione della composizione del treno 8531, dovuta al guasto di due carrozze e dai ritardi del treno 11984, dovuti ad una serie di circostanze, come l'attesa del materiale corrispondente da Poggio Mirteto (in composizione del treno 11981) e la coincidenza a Roma Tiburtina con un treno proveniente da Fiumicino. Per entrambe le situazioni, sono stati adottati immediatamente tutti i provvedimenti idonei ad evitare il ripetersi dei disservizi.

L'ente ferroviario ha inoltre informato che il ritardo medio di tutti i treni pendolari interessanti la linea Roma-Orte-Ancona è stato di 10 minuti a novembre 1986 e di 7 minuti a dicembre 1986, con tendenza ad ulteriore miglioramento nel mese di gennaio 1987.

I motivi ricorrenti dei ritardi sono i rallentamenti e le interruzioni per lavori, le coincidenze e gli incroci; occorre sottolineare che trattasi di circolazione per lo più a binario unico, per cui ogni pur piccolo ritardo di un treno si trasmette con effetto miltiplicatore, a causa della rigida maglia di treni pari e dispari, su tutta una serie di treni successivi.

Comunque, l'ente Ferrovie dello Stato ha assicurato che l'impostazione delle relazioni Ancona-Roma e Foligno-Roma a decorrere dal 31 maggio 1987 sarà ristrutturata secondo un orario «cadenzato», prevedendo la circolazione di treni «Intercity» (3 coppie in luogo degli attuali rapidi) e di treni diretti (6 coppie) Ancona-Roma, integrati da una coppia di treni «Intercity» e da un diretto Perugia-Roma.

Sostanzialmente gli utenti di Terni potranno disporre giornalmente di 21 comunicazioni dirette da e per Roma con instradamento (tranne che per un treno) sulla linea direttissima tra Orte e Roma.

L'attuazione del «cadenzamento», come è avvenuto sulle altre linee dove è stato già introdotto, darà un contributo positivo anche in termini di regolarità.

L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che sulla linea Orte-Falconara sono in corso, con i fondi di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, i seguenti lavori:

tratto Orte-Nera Montoro, completamento della sede per il doppio binario, compresi l'armamento e l'attrezzaggio tecnologico, entro il mese di dicembre 1988;

tratto Campello-Foligno e tratto Jesi-Falconara, costruzione della sede per il doppio binario che, compresi l'armamento e l'attrezzaggio, dovrebbe essere completata entro il 1989.

Circa l'integrale copertura delle spese occorrenti per il completamento del raddoppio sull'intera linea, la relativa quantificazione porta ad una somma rilevante, per la quale è allo studio la possibilità di usufruire delle risorse di cui alla legge finanziaria 1987.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(2 marzo 1987)

PANIGAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

1) che presso i licei scientifici e gli istituti tecnici commerciali, per geometri e nautici dello Stato prestano servizio gli insegnanti tecnico-pratici stipendiati per legge dalle amministrazioni provinciali;

2) che con circolari ministeriali nn. 207 del 1970 (direzione tecnica) e 156 del 1972 (direzione classica) codesto Ministero ha impartito istruzioni relative al personale *de quibus* facendo presente che l'orario di servizio deve essere pari nella misura a quello dei docenti statali;

3) che l'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 prevede la soggezione dei docenti tecnico-pratici in parola allo stato giuridico dei professori medi;

4) che con circolare ministeriale n. 82 del 1976 (applicativa dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974) codesto Ministero specificava:

a) l'orario dei docenti medi è costituito da 18 ore settimanali d'insegnamento, oltre 20 ore mensili di non docenza connesse al funzionamento della scuola;

b) le 20 ore mensili devono essere programmate dal collegio dei docenti;

c) gli istituti tecnici provinciali stipendiati dalle province rientrano nel campo dell'applicazione dell'articolo 88 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 417, del 1974;

5) che con interrogazione parlamentare 4-00399, a firma «per il Ministro», quanto sopra è stato ribadito;

6) che numerosissime sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato hanno stabilito univocamente l'applicabilità dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 agli istituti tecnici provinciali (tra le tante si citano: TAR Lombardia - Brescia sentenza n. 349/81; TAR Abruzzo - L'Aquila sentenze nn. 247/83 e 16/84; Consiglio di Stato - V sezione nn. 315/83 e 198/86);

7) che la Corte dei conti, sezione controllo, con delibera n. 1446 del 4 maggio 1984 si è espressa nei termini di cui al punto 6);

8) che l'ufficio di coordinamento di codesto Ministero con nota n. 2972 del 30 giugno 1980 ha ribadito l'inutilità di presenze formali nella scuola, da parte dei professori, nei periodi di non lezione se non in presenza di iniziative programmate dal collegio dei docenti;

9) che tale assunto è stato ribadito dal TAR del Lazio con sentenza n. 888/85;

10) che il TAR del Piemonte (I) con sentenza n. 205/84 ha ribadito, proprio nel caso degli istituti tecnici provinciali, che l'orario d'obbligo nel periodo festivo non può superare le 20 ore mensili,

tutto ciò premesso, si chiede se il Ministro interrogato è al corrente che in certe scuole tale normativa viene disattesa per gli istituti tecnici provinciali i quali vengono costretti a prestare servizio formale nel periodo estivo dai presidi, senza che siano state programmate attività da parte del collegio dei docenti.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se non si ritiene di emanare una specifica circolare in materia, richiamando i presidi alle istruzioni di cui sopra, evitando così contenzioso, illegittimità e disparità di trattamento tra docenti della stessa scuola.

(4-03406)

(23 ottobre 1986)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che questo Ministero ha sempre ribadito che le disposizioni sullo stato giuridico del personale della scuola trovano applicazione in conformità di quanto stabilito dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anche nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti dipendenti dalle amministrazioni provinciali ed in servizio presso gli istituti tecnici ed i licei scientifici statali.

Come, peraltro, ha esaurientemente messo in evidenza l'onorevole interrogante, lo *status* del personale in questione è stato esattamento determinato sia a livello di normazione primaria sia a livello di norme di attuazione.

Non risulta a questo Ministero che dette disposizioni vengano disattese; tuttavia, qualora dovessero pervenire specifiche segnalazioni in tal senso, non si mancherà di adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(27 febbraio 1987)

PINGITORE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Considerato:

che pesanti e gravi sono le condizioni dell'assistenza sanitaria in Calabria: facoltà di medicina, spreco di risorse, inefficienza di strutture, pagamento dei farmaci da parte dei cittadini, crisi occupazionale nel settore;

che l'inerzia del governo regionale è inspiegabile e colpevole per alcuni aspetti della situazione sanitaria della regione;

che le denunce fatte da organizzazioni sindacali, politiche, di categoria e da singoli cittadini rimangono inascoltate e spesso boicottate, come il recente congresso regionale di Tropea dei medici di base da parte del TG 3 regionale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover sollecitare adeguatamente gli organi pubblici d'informazione ad una maggiore e più puntuale attenzione ai gravi problemi della sanità e del mondo sanitario calabrese ed una relativa, conseguente, adeguata informazione della opinione pubblica della regione Calabria.

(4-03187)

(30 luglio 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi, la quale formula gli indirizzi

dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.

Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentere anzidetta.

Nondimeno, allo scopo di poter disporre di adeguati elementi di valutazione in merito a quanto ha formato oggetto dell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che, nelle varie edizioni dei notiziari fadiofonici e del TG 3 regionale dei giorni 10 e 13 giugno 1986, sono stati trasmessi servizi riguardanti il congresso regionale dei medici di base tenutosi a Tropea dal 12 al 14 giugno.

La concessionaria, infine, a conferma che i notiziari radiotelevisivi hanno sempre fornito ampie e dettagliate informazioni sui problemi regionali calabresi e, in particolare, su quelli relativi al settore sanitario, ha comunicato che negli stessi giorni è stata data notizia anche di altri due convegni internazionali sulla chirurgia, svoltisi contemporaneamente al congresso di Tropea.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(2 marzo 1987)

PINGITORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che la legge 17 aprile 1985, n. 141, alla lettera *h*) della tabella allegata, prevede la perequazione dei trattamenti pensionistici in atto del personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

che le percentuali di aumento previste nella stessa legge sono scaglionate in quattro periodi, e precisamente: 18 per cento fino al 1° luglio 1979; 10 per cento dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976; 7-8 per cento dal 2 gennaio 1976 al 1° luglio 1977 e 3 per cento dal 2 gennaio 1977 al 1° ottobre 1978;

che gli stipendi delle suddette categorie hanno subìto variazioni irrilevanti nell'arco di tempo 1973-1978 e di conseguenza le percentuali di aumento applicate hanno creato evidenti sperequazioni, per cui lavoratori con la stessa qualifica, anzianità di servizio e trattamento economico di base andati in quiescenza negli anni del periodo considerato vengono a percepire un trattamento economico molto inferiore a quello di colleghi licenziatisi negli anni precedenti e successivi;

che agli stessi lavoratori non è stato applicato il promesso aggancio alla dinamica salariale;

che alcuni di essi, andati in quiescenza con la legge n. 336 del 1970, non godono di alcuni benefici (carta di libera circolazione) e tenuto conto che sono stati riconosciuti ufficialmente errori nell'applicazione della legge e nel calcolo delle percentuali di aumento,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intendono assumere per sanare le sperequazioni create dalla legge 17 aprile 1985, n. 141, relativamente al personale non dirigente dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

(4-03600)

(21 dicembre 1986)

RISPOSTA. — L'ente delle Ferrovie dello Stato ha reso noto che non risulta siano state assunte, nelle sedi competenti, ulteriori iniziative per il miglioramento dei trattamenti di quiescenza del personale ferroviario, a seguito dell'approvazione della legge 17 aprile 1985, n. 141, recante norme sulla «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti».

L'ente interessato ha fatto presente che, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 141 del 1985, competenti ad attribuire concretamente i benefici previsti dai precedenti articoli 1 e 2, nonchè dalla lettera *h*) dell'annessa tabella — riguardanti specificatamente gli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato — sono le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.

L'ente Ferrovie dello Stato ha precisato, infine, che nei confronti dei titolari di trattamenti di quiescenza a carico del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, a far tempo dal 1° gennaio 1976, si applica la «perequazione automatica» annuale di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 29 aprile 1976, n. 177, e quella trimestrale di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. A tali perequazioni si sono, poi, aggiunti i miglioramenti contemplati dalla ripetuta legge n. 141 del 1985.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(2 marzo 1987)

RIGGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Atteso:

che le attuali valutazioni di maturità divergono da commissione a commissione, ognuna delle quali adotta un suo criterio particolare nell'attribuzione del voto, per cui scaturiscono criteri di valutazione dei candidati diversi, visto che alcune commissioni si distinguono per prodigalità erogando voti alti ed altre, al contrario, «avare», addirittura non concedono il sessanta;

che tutto ciò è causa di disparità tra i giovani, i fortunati che capitano in una commissione prodiga e quelli non baciati dalla fortuna che debbono fare i conti con una commissione avara e limitata;

che più penalizzati appaiono quei giovani che, pur avendo avuto una carriera scolastica brillante ed essendo dotati di una eccellente preparazione, professionalità e maturità, hanno la sfortuna di imbattersi in una commissione avara di voti, al contrario di quanto può capitare ad amici con una preparazione diversa, ma che riescono ad avere la fortuna di trovare una commissione «prodiga»;

che comunque viene perpetrata una ingiustizia che può turbare i giovani, creando frustrazioni ed anche sfiducia nelle istituzioni;

constatato:

che la diciannovesima commissione del liceo statale De Sanctis di Roma ha espresso una valutazione totalmente diversa da quella dei professori interni, per cui i candidati sono stati penalizzati nel voto;

che questa commissione oltretutto non ha ritenuto di attribuire alcun sessanta, ma ha dato voti del tutto divergenti da quelli scaturenti dai giudizi di ammissione e a volte dai giudizi espressi nell'ambito della commissione stessa,

l'interrogante chiede di sapere:

se dinanzi a questi fatti non si ritenga di disporre una commissine di indagine per accertare i motivi per i quali ben due commissari di esami di questa commissione, entrambi di storia, si sono improvvisamente dimessi nel corso degli esami e se vi sia stato un forte contrasto con la presidente e con gli altri membri della commissione sulla valutazione degli scritti prima e all'inizio degli orali dopo;

se, anche in considerazione di questo episodio, non intenda stabilire dei criteri cui le commissioni debbano attenersi per non causare disparità e ingiustizie, con comportamenti differenti tra commissioni, che penalizzano i più bravi e i più meritevoli.

(4-03273)

(18 settembre 1986)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che, dalle indagini esperite dal provveditore agli studi di Roma, il comportamento adottato dalla XIX commissione giudicatrice degli esami di maturità, che ha operato nell'anno scolastico 1985-86 presso il liceo classico De Sanctis di Roma, risulta ispirato a criteri di equilibrio e serenità di giudizio.

I voti finali assegnati collegialmente sono conseguenti ad una valutazione complessiva che ha tenuto conto sia dei giudizi di ammissione forniti dalla scuola sia dei risultati delle prove d'esame.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(27 febbraio 1987)

RIGGIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è a conoscenza che l'Alitalia, a partire dal primo novembre prossimo, introdurrà la tariffa «Week Eur» per le principali rotte europee, la quale permetterà di raggiungere varie destinazioni europee, come Milano-Parigi, Milano-Zurigo, Milano-Nizza a solo 200 mila lire, per viaggio di andata e ritorno, mentre Milano-Amsterdam e Milano-Londra costeranno 250 mila lire;

se il Ministro vorrà benevolmente perdere un po' del suo prezioso tempo per confrontare quei costi con questi: Milano-Palermo, lire 419

mila; Milano-Catania, lire 419 mila, quindi, più del doppio si paga per le località della Sicilia rispetto alle capitali europee.

Non si parli, per carità, di periodi particolari dell'anno, di tariffe promozionali, poichè si tratta sempre di turismo in uscita. La verità è che la politica dell'Alitalia è tutta da rivedere e riesaminare, dalla conduzione della società alla gestione vera e propria, alle tariffe, che penalizzano solo ed esclusivamente il Sud, tutto ciò con manifestazione di gretta chiusura verso il Mezzogiorno; una politica tariffaria che va respinta, poichè non si può e non si deve accettare che una azienda pubblica, che si regge con i soldi del contribuente, anche del contribuente meridionale, possa fare quello che vuole perchè così decide il suo *staff* dirigente, che è incollato da decenni sulle poltrone dirigenziali e che fa quello che vuole.

Gli indirizzi dell'Alitalia debbono cambiare, i suoi metodi ed i suoi sistemi non possono più essere accettati, come non può più essere accolta la sua politica tariffaria che penalizza solo ed esclusivamente, e con caparbietà, il Sud, isole comprese.

Pertanto, l'interrogante chiede di sapere fino a quando il Ministro dovrà assecondare questa assurda e detestabile politica dei dirigenti Alitalia.

(4-03421)

(29 ottobre 1986)

RISPOSTA. — Le tariffe «Week Eur» sono in vigore in via sperimentale dal 1° novembre 1986 al 31 marzo 1987, solo su voli diretti internazionali, per partenze di sabato e ritorni il giorno successivo. Sono applicabili non solo da Milano, ma anche da Roma, Genova, Venezia e Torino.

L'utilizzazione di tali agevolazioni è in effetti limitata in quanto le condizioni del viaggio e della permanenza sono tali da scoraggiare gran parte dell'utenza.

Il confronto fra la tariffa «Week Eur» e le tariffe nazionali, effettuato in termini assoluti, non è tecnicamente praticabile in quanto non tiene conto degli elementi che di seguito si espongono.

In primo luogo occorre tener presente che sulle tariffe nazionali, a differenza di quelle interessanti servizi internazionali, grava l'IVA. Pertanto la tariffa ordinaria dei servizi Milano-Palermo e viceversa e Milano-Catania e viceversa al netto del 18 per cento di IVA è pari a lire 355.084.

In secondo luogo si deve considerare che anche sui servizi nazionali citati esistono tariffe promozionali. In particolare, oltre alle altre agevolazioni (piano famiglia, di gruppo, eccetera), è in vigore una tariffa denominata «Week end», pari a lire 293.500 (al netto di IVA lire 248.550), valida per tutto l'anno, per viaggi di andata e ritorno effettuati il sabato, di andata il sabato e ritorno la domenica seguente o compresa nelle quattro settimane successive e con condizioni restrittive similari alle tariffe «Week Eur».

Bisogna considerare inoltre che l'ammontare della tariffa è in funzione del costo per chilometro, essendo essa correlata — seppure in maniera non direttamente proporzionale, stante l'incidenza dei costi fissi di atterraggio-decollo — alla distanza ortodromica tra gli scali serviti.

Pertanto, ove si tenga conto degli elementi di cui sopra, il confronto delle tariffe considerate evidenzia i seguenti valori:

	chilometri	tariffa «week end»	costo per chilometro
Milano-Parigi	643	lire 200.000	lire 311,04
Milano-Zurigo	228	lire 200.000	lire 877,19
Milano-Nizza	257	lire 200.000	lire 778,21
Milano-Amsterdam	828	lire 250.000	lire 301,93
Milano-Londra	942	lire 250.000	lire 265,39
Milano-Palermo	867	lire 248.550 (al netto di IVA)	lire 286,67
Milano-Catania	1009	lire 248.550 (al netto di IVA)	lire 246,33

Dal confronto della tariffe omogenee su indicare (tariffe promozionali con normative sostanzialmente identiche, depurate di oneri impropri) emerge che il costo per chilometro dei servizi nazionali considerati è in linea con quello dei servizi internazionali di similare distanza.

Pertanto si ritiene non si possa affermare l'esistenza di una penalizzazione tariffaria nei confronti del Mezzogiorno, tenuto anche conto che il sistema in vigore è oggetto di revisioni tese a riequilibrare il rapporto costo-tariffa attraverso la concessione di incrementi percentualmente minori sulle lunghe distanze rispetto alle brevi percorrenze, in considerazione di motivazioni di carattere strettamente economico (incidenza dei costi fissi di atterraggio e di decollo) e di carattere sociale.

È da evidenziare inoltre che la Sicilia è stata oggetto di particolare considerazione anche in materia di tariffe promozionali; essa è l'unica regione ad usufruire su due scali (Palermo e Catania) della tariffa ridotta del 30 per cento «nastro verde», mentre tale agevolazione per alcune regioni interessa un solo aeroporto e per altre non è prevista, mancando le condizioni tecnico-operative per la relativa applicazione.

La direzione generale dell'aviazione civile ha assicurato il proprio costante intervento nei confronti dei vettori per la ricerca di ogni possibile agevolazione a favore dell'utenza, in special modo per quella residente nelle zone decentrate del paese.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(2 marzo 1987)

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se sia a conoscenza degli effetti negativi prodotti dalla legge n. 467 del 9 agosto 1986 per la mancata assegnazione di cattedre ai vincitori del concorso a cattedre della classe AO69 (materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali), espletato nel luglio del corrente anno in attuazione dell'ordinanza ministeriale del 29 dicembre 1984 dall'ufficio scolastico interregionale per la Puglia e la Basilicata di Bari. Infatti la

pubblicazione della graduatoria di detto concorso si è conclusa entro il 9 settembre 1986, inizio dell'anno scolastico fissato dalla vecchia legge. Detto adempimento si sarebbe comunque attuato entro il 1° agosto se non si fosse verificato un inconveniente che ha portato la conclusione delle prove orali dal 30 luglio 1986 al 26 agosto 1986. Come è noto la nuova legge ha invece anticipato al 1° settembre e al 30 agosto l'inizio e chiusura dell'anno scolastico, facendo così slittare la validità della graduatoria al prossimo anno con evidente e conseguente violazione dei diritti acquisiti da parte degli interessati;

quali provvedimenti intenda adottare per la salvaguardia e tutela dei diritti del personale in questione, incolpevole del verificarsi delle sopraccitate circostanze concomitanti. Pare che simili inconvenienti si siano verificati anche in altre regioni.

(4-03287)

(23 settembre 1986)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto, il competente sovrintendente scolastico ha, anzitutto, confermato che la graduatoria di merito relativa al concorso a cattedre, per la regione Basilicata, per l'insegnamento di materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali, è stata approvata in via definitiva, come rileva anche l'onorevole interrogante, in data 9 settembre 1986.

Quanto alla data di decorrenza delle relative nomine, lo stesso sovrintendente scolastico, a seguito dell'intervenuta legge n. 467 del 9 agosto 1986 — che, com'è noto, ha anticipato al 1° settembre l'inizio dell'anno scolastico — ha ritenuto di appronfondire la questione nel corso di un incontro avuto con gli esponenti della competente delegazione regionale della Corte dei conti.

Le risultanze di tale incontro hanno consentito, come riferito dallo stesso dirigente preposto alla sovrintendenza scolastica per la Puglia e la Basilicata, di conferire le nomine in parola con effetto dal 1° settembre 1986, tanto che i vincitori del concorso sono stati tempestivamente immessi in ruolo ed assegnati alle rispettive sedi di servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(27 febbraio 1987)

SEGA, STEFANI, BONAZZI, MORANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza dell'ennesimo gravissimo comportamento tenuto dall'intendente di finanza di Bologna, dottor Alberto Campito, il quale ha impedito alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di tenere un'assemblea, con la motivazione in base alla quale «da notizie apparse sulla stampa locale» era «prevista una occupazione simbolica dell'Intendenza di finanza da parte del Fronte nazionale antifisco», provocando la proclamazione di due ore di sciopero da parte delle organizzazioni sindacali, cui ha partecipato la grande maggioranza del personale;

se è a conoscenza del fatto che tale occupazione simbolica, di cui l'intendente era preventivamente a conoscenza e che ha assunto caratteri antistituzionali, di giustificazione e difesa dell'evasione fiscale, nonchè di propaganda politica, è stata agevolata dal comportamento accondiscendente dell'intendente, che accompagnava i dirigenti del MSI che distribuivano volantini contenenti tali posizioni;

se non ritiene che tale comportamento sia in palese contrasto con i doveri di un alto dirigente dello Stato, che rappresenta nella provincia il Ministro delle finanze.

(4-03546)

(10 dicembre 1986)

RISPOSTA. — Sulla stampa locale del 29 novembre 1986 si dava notizia che un gruppo di parlamentari del Movimento sociale italiano-Destra nazionale intendeva attuare per quel giorno un'occupazione dei locali della intendenza di finanza di Bologna dalle ore 11,45 alle ore 17, per protestare contro la politica fiscale del Governo.

Appreso ciò, l'intendente ha subito informato del fatto, oltre alla direzione generale competente, anche il prefetto ed il questore sollecitando, per l'eventualità che la detta manifestazione avesse effettivamente luogo, la presenza della forza pubblica all'esterno della sede intendentizia.

Alle ore 10 dello stesso giorno, le organizzazioni sindacali della CGIL, CISL e UIL chiedevano di riunire il personale della intendenza dalle ore 11,30 alle ore 12,30 della mattinata, con all'ordine del giorno il seguente argomento: «Questione fiscale dei lavoratori dipendenti».

Per obiettive ragioni di sicurezza, che sconsigliavano lo svolgimento di una manifestazione sindacale all'interno dell'intendenza, dopo che si era già diffusa notizia dell'intento dei deputati del citato Gruppo parlamentare di procedere all'occupazione dell'ufficio, l'intendente ha ritenuto di non poter acconsentire alla richiesta delle organizzazioni sindacali, le quali, a loro volta, per protesta, hanno subito indetto uno sciopero del personale.

Dalle circostanze esposte, si evince che la decisione dell'intendente non può essere in alcun modo interpretata come una lesione dei diritti sindacali dei dipendenti, ma deve invece considerarsi dettata esclusivamente dalla preoccupazione, pienamente giustificata, di evitare possibili, incresciosi episodi di intolleranza, dato il notorio contrasto di posizioni esistente fra le organizzazioni sindacali in parola ed il partito di cui sono membri i deputati che avevano in animo l'iniziativa di cui si è detto.

La decisione assunta dall'intendente è stata quindi giustificata dalla considerazione che il diritto di libertà di riunione sindacale, contemplato dall'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, così come integrato dall'articolo 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non può essere fatto valere fino al punto da far venire interamente meno il dovere di vigilanza e di controllo proprio del dirigente dell'ufficio (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748); dovere che non può non implicare l'adozione delle cautele necessarie ad evitare che possano aver luogo reati all'interno dell'ufficio di cui il dirigente stesso ha la titolarità.

A ciò deve anche aggiungersi che la questione per la quale si intendeva convocare l'assemblea sindacale, benchè certamente importante, non rivestiva però tale urgenza da non poterne, ad esempio, differire l'esame al giorno seguente.

Quanto poi alla manifestazione indetta dai deputati del citato partito, l'intendente ha dettagliatamente riferito sul suo svolgimento, precisando che essa ha avuto inizio alle ore 11,45, allorquando si sono presentati al portone d'ingresso dell'intendenza gli onorevoli Filippo Berselli, Cristiana Muscardini Palli, Giuseppe Rubinacci, Gastone Parigi e Giovanni Fornari, dichiarando di voler occupare simbolicamente l'ufficio.

L'intendente, nel rispetto dovuto ai membri dell'organo rappresentativo della sovranità popolare, ha accompagnato i parlamentari nella sua stanza di lavoro, invitandoli a chiarire le motivazioni della loro iniziativa.

L'onorevole Berselli, a nome del gruppo di deputati, ha chiesto di poter riunire il personale dell'intendenza non aderente allo sciopero indetto dai sindacati per illustrare a voce lo scopo della manifestazione. Tale richiesta non è stata però accolta dall'intendente, il quale, anche in questo caso, ha agito nell'intento preciso di evitare turbative allo svolgimento del servizio.

Alle ore 16, in anticipo rispetto a quanto programmato, il gruppo si parlamentari ha abbandonato la sede dell'intendenza che, fino a quel momento, era stata presidiata da propagandisti del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, oltrechè da funzionari e agenti della Digos.

La manifestazione non ha comportato alcuna interruzione dei servizi dell'intendenza e si è svolta, anzi, in un'atmosfera di grande civiltà, come ha tenuto a sottolineare l'intendente, il quale ha anche rilevato che l'atteggiamento dei parlamentari è stato improntato al massimo rispetto nei confronti dell'ufficio e della sua stessa persona.

Sull'intera vicenda, l'intendente ha riferito al procuratore della Repubblica di Bologna, il quale ha ritenuto che non si dovesse dare corso ad alcun rapporto o denuncia di carattere penale, non ricorrendo nell'accaduto estremi di reato.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(2 marzo 1987)

TRIGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che da circa due mesi il tribunale di Casale Monferrato manca di ufficiali giudiziari;

che, in assenza di organico, il presidente della Corte di appello di Torino ha disposto l'applicazione dell'ufficiale giudiziario addetto al tribunale di Tortona presso il tribunale di Casale Monferrato;

che la Corte d'appello di Torino non è in grado di provvedere all'anticipo economico richiesto in quanto sul capitolo 1504, missioni, non è stata accreditata alcuna somma per gli impegni di spesa assunti nel 1986, malgrado siano state avanzate a tempo debito dalla Corte d'appello di Torino le relative richieste;

che il presidente della stessa Corte, con lettera in data 28 agosto 1986, protocollo n. 1149/86, indirizzata alla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali presso codesto Ministero, scriveva testualmente: «La situazione in cui versano gli Uffici del Distretto impone di ricorrere alle applicazioni ma, stante i tempi di liquidazione delle

tabelle, estremamente lunghi, reperire personale disposto ad anticipare per anni le spese di viaggio è ormai impresa assai difficoltosa. Se ne evince che le disfunzioni del servizio dovute a carenza di personale saranno vieppiù evidenziate e che in alcuni casi non sarà possibile assicurare il funzionamento degli uffici. Conseguentemente, allo stato, il Tribunale di Casale Monferrato rimarrà privo di Ufficiale giudiziario»;

che gli avvocati procuratori del Foro di Casale Monferrato più volte hanno denunciato l'insostenibile situazione di paralisi dei procedimenti esecutivi per la mancanza dell'ufficiale giudiziario,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per porre fine a tale grave disfunzione di un tribunale della Repubblica.

(4-03326)

(1° ottobre 1986)

RISPOSTA. — La pianta organica dell'ufficio unico del tribunale di Casale Monferrato prevede attualmente due posti di ufficiale giudiziario, uno dei quali, già messo a concorso mediante inserzione sul bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 11, pubblicato il 15 giugno 1986, e rimasto vacante per mancanza di aspiranti, è stato coperto con l'assegnazione dell'ufficiale giudiziario Giulio D'Ostuni, riammesso in servizio con decreto ministeriale 4 dicembre 1986, in corso di registrazione.

Il D'Ostuni potrà, tuttavia, assumere servizio soltanto dopo la registrazione del predetto provvedimento.

L'altro posto di ufficiale giudiziario, tuttora vacante, è attualmente disponibile perchè riservato ad un concorso distrettuale ed interdistrettuale a complessivi 160 posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 26 febbraio 1986 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 16 e 17 febbraio 1987.

Per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità di missione al personale applicato all'ufficio in questione, le somme occorrenti per la liquidazione delle indennità di missione vengono accreditate da questo Ministero, trimestralmente e sulla base di motivate richieste, a favore delle Corti di appello e delle procure generali, previo stanziamento da parte del Ministero del tesoro in sede di bilancio dello Stato.

Negli ultimi tre anni le iscrizioni in bilancio per detta spesa sono passate da lire 1.500.000.000 per il 1983 a lire 1.700.000.000 per gli esercizi 1984 e 1985 ed hanno fruito di integrazioni in sede di assestamento o in via amministrativa. Tali integrazioni, peraltro, non sempre sono state interamente utilizzate dagli uffici interessati, in quanto i relativi provvedimenti si sono perfezionati a fine esercizio.

Per l'anno 1986, a fronte di uno stanziamento di bilancio, in sede di previsione, di lire 1.700.000.000, sono state impegnate con l'accreditamento relativo al primo trimestre lire 1.265.000.000 (di cui 1.166.000.000 per le Corti di appello e lire 99.000.000 per le procure generali). Il resto della somma disponibile è stato impeganto per liquidare i residui dell'anno 1985.

Successivamente, essendo stata disposta, in sede di assestamento del bilancio nel mese di ottobre 1986, una integrazione dei fondi gravanti sul

capitolo 1504 di lire 500.000.000, sono state accreditate a favore della Corte di appello di Torino complessivamente lire 40.000.000 in conto competenza, a fronte della richiesta di lire 90.000.000.

In conclusione, tutti gli uffici giudiziari, come la Corte di appello di Torino, sono stati «penalizzati» proporzionalmente alle richieste fatte, a causa dell'insufficiente stanziamento di bilancio.

Il problema, quindi, potrà avere soluzione solo con lo stanziamento di adeguati mezzi finanziari.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(27 febbraio 1987)

VETTORI, KESSLER, POSTAL. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e delle finanze.* — Premesso che la legge n. 685 del 1975, sulle sostanze stupefacenti, vieta, all'articolo 26, la coltivazione della canapa indiana, gli interroganti chiedono, ripetendo l'atto 4-03246 del 19 ottobre 1982, di conoscere se i Ministri competenti sono al corrente:

1) delle difficoltà esistenti, sia a livello di accertamento che a livello giudiziario, per la mancata distinzione morfologica tra la canapa indiana e la canapa tessile che cresce anche spontaneamente in molte zone d'Italia;

2) della indeterminatezza scientifico-tecnica sulle caratteristiche della canapa che sarebbe, secondo recenti studi, potenzialmente psicotropa in tutte le varietà, con intensità diversa e secondo diverse località di coltura;

3) del fatto che la Guardia di finanza è dotata di un reagente che renderebbe positivo il «narcotest» su ogni tipo di canapa ed anche su altri vegetali.

Si chiede, inoltre, ai Ministri interrogati:

a) se hanno predisposto un coordinamento interministeriale per un esame esaustivo della situazione;

b) quali iniziative intendono assumere, a livello scientifico ed a livello giuridico, per l'urgente chiarimento interpretativo della vigente legge onde eliminare gli inconvenienti di una oggi difficile distinzione, sia per gli accertamenti, sia in fase di pronunzia giudiziaria.

(4-00226)

(26 ottobre 1983)

VETTORI, KESSLER, POSTAL. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e delle finanze.* — Premesso che la legge n. 685 del 1975, sulle sostanze stupefacenti, vieta, all'articolo 26, la coltivazione della canapa indiana, gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri competenti sono al corrente:

1) delle difficoltà esistenti, sia a livello di accertamento che a livello giudiziario, per la mancata distinzione morfologica tra la canapa indiana e la canapa tessile che cresce anche spontaneamente in molte zone d'Italia;

2) della indeterminatezza scientifico-tecnica delle caratteristiche della canapa che sarebbe, secondo recenti studi, potenzialmene psicotropa in tutte le varietà con intensità diversa e secondo diverse località di coltura;

3) del fatto che la Guardia di finanza è dotata di un reagente che renderebbe positivo il «narcotest» su ogni tipo di canapa ed anche su altri vegetali.

Si chiede, inoltre, ai Ministri interrogati:

a) se non hanno predisposto un coordinamento interministeriale per un esame esaustivo della situazione;

b) quali iniziative intendano assumere, a livello scientifico ed a livello giuridico, per l'urgente chiarimento interpretativo della vigente legge, onde eliminare gli inconvenienti di una oggi difficile distinzione sia per gli accertamenti sia in fase di pronunzia giudiziaria.

(4-02734)

(13 marzo 1986)

RISPOSTA (*). — Viene oggi generalmente riconosciuta una sola specie di canapa, la *cannabis sativa*, che, sotto l'influenza di diversi fattori ambientali, porta a chemiovarietà o fenotipi diversi, i quali contengono i tetraidrocannabinoli (i princìpi attivi psicotropi) in rapporti e concentrazioni notevolmente diversi tra loro.

In effetti la pianta è potenzialmente psicotropa in tutte le varietà, con intensità diversa a seconda delle diverse località di coltura e dello stato di maturazione.

Non è da escludere che il reagente in dotazione alle forze di polizia sia così sensibile da reagire positivamente nei confronti di ogni pianta di canapa e persino di altri vegetali.

Il «narcotest» e i testi similari, pur con validità percentuale altissima, costituiscono soltanto metodi di analisi speditive e non costituiscono prova per i tribunali. Il contenuto di questi princìpi attivi per fini di giustizia è sempre determinato da perizia mediante metodi cromatografici, ai quali è riconosciuta la massima affidabilità.

Ciò premesso, si osserva:

a) che è in corso di studio un progetto di regolamento della CEE (doc. VI/199/85-IT Rev. 3 del 13 dicembre 1985) con il quale vengono modificati i regolamenti n. 771/74 e n. 2188/84 per stabilire un metodo comunitario per l'accertamento del tenore dei tetraidrocannabinoli nella canapa (detto regolamento ha per fine primario l'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, nel cui ambito verranno stabiliti i limiti ammissibili in tetraidrocannabinoli oltre i quali la pianta non potrà essere considerata come pianta tessile);

b) che le iniziative sostenute da rigorosi metodi scientifici potrebbero indirettamente favorire la determinazione dei quantitativi da considerare biologicamente attivi, la cui presenza nella pianta sia rilevante ai fini dell'azione penale.

Tanto, per delega del Ministero di grazia e giustizia.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
D'AQUINO

(20 febbraio 1987)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

ZITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere informazioni in ordine alla denuncia presentata al pretore di Melito di Porto Salvo da parte di tre consiglieri comunali di minoranza del comune di Bova (Reggio Calabria) e per sapere se il Ministro interrogato non intenda promuovere una indagine amministrativa in ordine ai fatti ivi denunciati.

(4-03436)

(5 novembre 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero di grazia e giustizia.

I tre consiglieri del gruppo di minoranza in seno al consiglio comunale di Bova (Reggio Calabria), nello scorso anno, hanno presentato alla pretura di Melito di Porto Salvo due esposti lamentando il mancato rilascio, da parte del sindaco, di copie di atti deliberativi della amministrazione.

In relazione a ciò, presso la suddetta pretura sono in atto pendenti due procedimenti. Per entrambi il magistrato ha disposto indagini attraverso l'arma dei carabinieri che, in data 26 novembre 1986, ha riferito con separati rapporti giudiziari. Essi sono al vaglio del pretore per ulteriori attività istruttorie connesse alla delicatezza ed alla complessità dei fatti.

Indipendentemente da tali aspetti, il prefetto di Reggio Calabria ha ritenuto di intervenire presso il sindaco di Bova per richiamare l'attenzione sulla necessità del pieno rispetto dei diritti della minoranza, sia con riguardo alla tempestiva sottoposizione a ratifica delle deliberazioni assunte dalla giunta municipale con i poteri del consiglio, che con riguardo al rilascio di copia degli atti ai consiglieri.

Il 16 agosto 1985 il consigliere della minoranza Santo Faustino Petronio ha subìto il taglio dei pneumatici della propria autovettura. Il 1° gennaio dello scorso anno sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro la saracinesca del di lui garage.

Analoghi atti di danneggiamento all'autovettura ha subìto un altro consigliere della minoranza in seno al consiglio comunale di Bova, nell'agosto del 1985.

Per tali episodi le indagini esperite dai carabinieri hanno consentito di acquisire elementi di colpevolezza a carico di sei persone che sono state deferite all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(27 febbraio 1987)

ZITO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che hanno finora impedito la istituzione di un servizio di aliscafi da parte delle Ferrovie dello Stato sulla linea Reggio Calabria-Messina e viceversa, secondo quanto disposto a suo tempo da apposito decreto ministeriale.

Come è noto, la suddetta relazione interessa migliaia di pendolari che per ragioni di lavoro o di studio si spostano ogni giorno tra le due città e che sono costretti a scegliere tra l'inadeguatezza dell'attuale servizio traghetti e la onerosità del servizio svolto dalla SNAV.

Una situazione analoga non si verifica in nessun'altra zona del paese e costituisce una penalizzazione inaccettabile per un'area così carica di problemi economici e sociali come quella dello Stretto.

(4-03437)

(5 novembre 1986)

RISPOSTA. — Da notizie fatte pervenire dall'ente Ferrovie dello Stato, è risultato che la proposta di istituire un collegamento veloce con aliscafi sulla relazione Reggio Calabria-Messina — proposta già approvata con decreto ministeriale n. 3325 del 19 dicembre 1985 — è stata successivamente rinviata in due distinte adunanze, per approfondimenti, dal nuovo consiglio di amministrazione dell'ente ferroviario.

In occasione dei due rinvii, l'organo predetto ha chiesto che venisse fornita sull'iniziativa una serie di chiarimenti e che fosse in particolare accertata la possibilità di costituire una società tra l'ente Ferrovie dello Stato ed altri organismi locali eventualmente interessati alla gestione del nuovo servizio.

Le notizie fornite a tale riguardo, sulla base di intese informali intercorse con enti e società che, a livello di struttura, si presumeva potessero essere interessati al problema, non sono state giudicate esaurienti dal consiglio, il quale, nell'adunanza n. 4 del 29 gennaio 1987, ha ritenuto di dover nuovamente rinviare ogni decisione, ribadendo l'esigenza di ulteriori indagini sull'argomento e sollecitando nel contempo nuovi approfondimenti su diversi aspetti di ordine tecnico ed economico.

In ossequio a tali direttive, la struttura dell'ente Ferrovie dello Stato sta ora procedendo e si riserva di riproporre la questione al consiglio non appena possibile.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(2 marzo 1987)